

RIMBORSI SPESE PERCEPITI DAI PROFESSIONISTI IN REGIME FORFETTARIO

Con la presente desideriamo informare sulle novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2025 in materia di rimborsi spese percepiti dai professionisti in regime forfettario, a seguito della riforma del reddito di lavoro autonomo (D.Lgs. 192/2024), che ha modificato l'art. 54 del TUIR. Di seguito vengono analizzati tre aspetti fondamentali, ciascuno con specifiche conseguenze ai fini fiscali e della corretta compilazione della fattura elettronica.

1) Rimborsi analitici (NON art. 15)

Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi analitici di spese sostenute dal professionista nell'esecuzione dell'incarico e riaddebitate puntualmente al committente non concorrono più a formare il reddito imponibile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, lett. b) TUIR.

Tale esclusione opera a condizione che:

- le spese sostenute in Italia siano pagate con strumenti tracciabili;
- il riaddebito avvenga in modo analitico e documentato.

Per i contribuenti in regime forfettario, la dottrina specializzata richiama un chiarimento fornito dalla DRE Lombardia, secondo cui:

- i rimborsi analitici non concorrono a formare il reddito;
- non rilevano ai fini del superamento del limite di 85.000 euro;
- i rimborsi percepiti nel 2025 relativi a spese sostenute entro il 2024 restano imponibili (regime transitorio).

Si evidenzia che tale indicazione, pur autorevole, costituisce un orientamento territoriale in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali di prassi nazionale.

Codice fattura elettronica e dicitura consigliata:

- N2.2 – operazioni non soggette – altri casi
- “Rimborso analitico di spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico e riaddebitate al committente, escluso dalla formazione del reddito ai sensi dell'art. 54, comma 2, lett. b) TUIR (come modificato dal D.Lgs. 192/2024)”.

2) Anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972 (spese in nome e per conto del cliente)

Resta distinto il caso delle anticipazioni pure ex art. 15 DPR 633/1972, ossia spese sostenute dal professionista in nome e per conto del committente, con documentazione intestata direttamente al cliente (es. diritti, imposte, bolli, registrazioni, spese vive, fatture intestate al committente).

In tale ipotesi:

- le somme sono escluse dalla base imponibile IVA;
 - non costituiscono compenso professionale;
 - non concorrono alla formazione del reddito;
 - non rilevano ai fini del limite di 85.000 euro.
- Si ricorda che l'art.15 è applicabile esclusivamente quando la spesa risulta intestata al committente e sostenuta "in nome e per conto" dello stesso.

Codice fattura elettronica e dicitura consigliata:

- N1 – escluse ex art. 15 DPR 633/72
- "Anticipazioni sostenute in nome e per conto del committente, escluse da IVA e da imponibile ai sensi dell'art. 15 DPR 633/1972".

3) Rimborsi chilometrici

Le indennità chilometriche per l'utilizzo dell'auto propria non rientrano tra i rimborsi analitici di spesa e restano imponibili, sia per il professionista ordinario sia per il contribuente forfettario.

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 270/2025, ha chiarito che:

- il rimborso chilometrico costituisce compenso imponibile;
- concorre al reddito e alla soglia del regime forfettario.

Codice fattura elettronica e dicitura consigliata:

- N2.2 – operazioni non soggette – altri casi
- "Corrispettivo per indennità chilometrica (rimborso utilizzo mezzo proprio), costituente compenso imponibile e non rientrante tra i rimborsi analitici ex art. 54 TUIR".